

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 843

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: questioni relative ai canoni di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

Premesso che

- la legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 e s.m.i. recante “Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali”, disciplina la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali e detta norme per la valorizzazione e la salvaguardia delle attività idro minerali;
- all'articolo 12 della citata l.r. si legge che “le acque minerali e termali possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuta la concessione e che la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta ed abbia le capacità tecnico economiche a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed alla potenzialità di portata dell'acqua captata, tenendo conto dei seguenti criteri: a) delle condizioni idrogeologiche con particolare riferimento alla stabilità delle aree; b) degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico; c) dell'importanza dell'oggetto dell'istanza nell'economia regionale; d) degli impegni assunti dal richiedente e delle capacità tecnico economiche dello stesso;

premessi, inoltre, che

- l'articolo 25, comma 4 bis, della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 e s.m.i. recante “Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali”, istituisce un canone annuo a carico del titolare di

concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato e ne demanda a un regolamento la sua attuazione;

- il Regolamento regionale n. 8 del 07 ottobre 2013 "Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)" prevede all'articolo 2 che i titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, paghino un canone regionale annuo posticipato, composto da una quota rapportata all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e da una quota variabile rapportata al quantitativo di acqua imbottigliata;
- la quota di canone rapportata all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione è pari a 35,00 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro, con un minimo di euro 3.000,00.
- la quota variabile di canone, per ogni mille litri di acqua imbottigliata, è pari a: a) 1,00 euro per i primi 60 milioni di litri di acqua imbottigliata; b) 1,10 euro per i quantitativi di acqua imbottigliata superiori a 60 milioni e inferiori o uguali a 150 milioni di litri; c) 1,20 euro per i restanti litri di acqua imbottigliata.
- il canone è versato per la quota rapportata all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione alla provincia competente per territorio mentre la quota riferita al quantitativo di acqua imbottigliata è così divisa: il 35% ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria, il 35% alle unioni montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria, e per la restante parte alla Regione;

evidenziato che

- anche alla luce di quanto esposto sopra, molti osservatori segnalano da tempo che, a fronte di una forte espansione della commercializzazione delle acque in bottiglia, l'importo del canone annuo a carico del titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento dovrebbe essere rivisto al rialzo, in modo da garantire che Enti locali il cui territorio è interessato dalla concessione, possano far fronte in modo migliore all'impatto ambientale che ne deriva;

considerato che

- secondo gli ultimi dati disponibili del ministro dell'economia e delle Finanze il Piemonte è la Regione italiana con il maggior numero di concessioni attive per l'imbottigliamento delle

acque minerali: Piemonte, Lazio e Lombardia insieme rappresentano il 41 per cento della superficie nazionale data in concessione per lo sfruttamento delle acque minerali ma da solo il Piemonte vale il 17%, con 114 fonti di acque minerali dislocate su 87 siti estrattivi;

- attualmente risultano tre grandi società operanti in Piemonte nel settore: Pian della Mussa S.r.l, Soc. Alpe Guizza S.p.A. e Soc. Pontevecchio S.r.l ma quest'ultima, con circa 500 Ha, risulta la società che, attraverso i suoi cinque marchi di acque minerali presenti sul mercato, ha la fetta di gran lunga maggiore di superfici concesse per sfruttamento e imbottigliamento di acque minerali;

tenuto conto che

- secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", Regolamento Regionale per la "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L. R. 29 dicembre 2000, n. 61)" modificato attraverso i R.R. 15/R 2004 e 2/R 2015 si sono riviste, in un'ottica di semplificazione amministrativa, le diverse fasi dei procedimenti per il rilascio di concessioni di derivazione da acque superficiali e sotterranee, licenze di attingimento e procedimenti connessi (varianti, rinnovi, ecc.) pertanto è compito della Città Metropolitana di Torino rilasciare la concessione di derivazione di acque sorgive.
- tale concessione ha la durata massima di 15 anni per uso produzione di beni e servizi, 40 anni per uso agricolo e 30 anni per altri usi e comporta la corresponsione di un canone d'uso alla Regione Piemonte;

rilevato che

- all'interno della Società Pontevecchio S.r.l. di proprietà della famiglia Damilano, siede quale componente del Consiglio di Amministrazione anche il sig. Paolo Damilano che è attualmente anche candidato a Sindaco di Torino alle prossime elezioni amministrative;
- tale fattispecie comporta una possibile situazione di conflitto di interesse nel caso in cui il candidato Sindaco succitato dovesse risultare il più votato nella prossima tornata elettorale e pertanto potrebbe assumere l'incarico anche di Presidente della Città Metropolitana di Torino;

sottolineato che

- la Regione Piemonte, attraverso lo strumento della Determina dirigenziale aggiorna annualmente l'importo del canone, maggiorando gli importi relativi all'annualità in corso in misura pari al tasso di inflazione programmato così come previsto dall'articolo 5 del Regolamento regionale n. 8 R del 2013;
- i dati degli ultimi due anni, a causa anche della Pandemia ancora in corso, restituiscono la problematica secondo la quale l'inflazione non è più l'unico criterio adatto a fotografare il reale costo della vita, in particolar modo per quanto concerne alcuni beni specifici di cui l'acqua in bottiglia;
- a riprova di quanto detto, si osserva che gli adeguamenti effettuati dalla Regione Piemonte rispetto all'anno precedente sono stati: +0,6% nel 2015, +1% nel 2016, +0,9% nel 2017, +1,7% nel 2018, +1,2% nel 2019, +0,8% nel 2020 e +0,5% nel 2021;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere

- se non ritiene che sia giunto il momento per mettere in campo modifiche normative che consentano di adeguare l'importo del canone annuo a carico del titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento al fine di raggiungere una quota di entrate che permettano alla Regione e agli Enti Locali interessati di investire maggiormente in politiche e interventi in favore dei servizi pubblici idrici integrati e per la tutela delle acque.

Torino, 6 settembre 2021